



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale  
**CORPO DI POLIZIA LOCALE**  
Via C. Braccianese n.44 - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/118 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 395

del 04 settembre 2019

Prot. Gen. n. 77834

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che:

- con ordinanza n.67 datata 01 marzo 2016 si è proceduto ad interdire la circolazione la sosta dei veicoli in via Battisti nel tratto compreso tra i civici 14 e 16 con strutture più pesanti, quali new-jersey in cemento, al fine di garantire la sicurezza dell'utenza, a seguito di Ordinanza n.111 del 03 aprile 2015 con cui il Sindaco, a causa dei danni procurati dalla rottura della condotta fognaria sita in via Battisti, ha imposto una serie di accorgimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica tra cui la regolamentazione della circolazione veicolare nella zona interessata;
- con ordinanza n.210 datata 06 giugno 2016, si è ampliata l'area interessata ai lavori, e precisamente nel tratto compreso tra i civici 12 e 16, a seguito del fonogramma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n.17200 del 03 giugno 2016, con cui, a seguito di sopralluogo effettuato il 03 giugno 2016, si chiede di modificare la viabilità in via Battisti, ponendo l'interdizione veicolare tra i civici 12 e 16, nonché l'interdizione pedonale sul marciapiede lato monte;

- **PRESO ATTO** delle note n.77032 e n.77587, datate rispettivamente 02 e 03 settembre 2019, con cui il Servizio Lavori Pubblici del comune di Civitavecchia, chiede di ampliare l'area di interdizione veicolare di via Battisti, nel tratto compreso tra l'accesso carrabile autorizzato con il n.250 del 1994 e l'intersezione con via G. Bruno, nonché dell'interdizione pedonale del marciapiede lato mare, consentendo l'accesso alle attività esistenti, dal lato di via G. Bruno;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

## ORDINA:

**Con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2019:**

la **MODIFICA** dell'Ordinanza n.**210** datata **06 giugno 2016**, nel seguente modo:

**VIA BATTISTI**, tratto compreso tra il passo carrabile identificato con **Autorizzazione n.250 del 1994 e l'intersezione con via G. Bruno:**

- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione veicolare a mezzo di new-jersey, da posizionarsi in modo da interdire l'intera area interessata ai lavori;

Ordinanza n. 395 del 04 settembre 2019

Pagina 1 di 2

- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione pedonale del marciapiede **lato mare, consentendo l'accesso, alle attività esistenti, dal lato di via G. Bruno;**
- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei mezzi a servizio della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia:
    - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
    - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione;
    - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI